



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 120 del 24 dicembre 2020

Oggetto:

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 - Seconda reiterazione dell'Ordinanza 22/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali".

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Struttura Proponente: **DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N° 1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	disposizioni tecnico-gestionali per la gestioni di alcuni rifiuti urbani

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;

Vista la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del d.lgs. 152/2006;

Visto, in particolare, l'articolo 191, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’authority idrica toscana e delle authority per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;

Richiamato il Rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente ad oggetto “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

Richiamato il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza COVID-19”, approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 16 marzo 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici” e successive reiterazioni;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 1 aprile 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali” reiterata una prima volta con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 1 luglio 2020 successivamente modificata con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 113 del 23 novembre 2020;

Considerato che l'atto di cui alla precedente alinea ha efficacia per 6 mesi dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto necessario procedere alla reiterazione dell'atto al fine di confermare disposizioni tecnico-gestionali che consentano ai gestori del servizio rifiuti di provvedere alla raccolta al trasporto, allo stoccaggio e alla destinazione finale dei rifiuti raccolti in modo da assicurare la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell’ambiente;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del d. lgs. 152/2006;
- all'articolo 25 della lr 25/1998 che richiede le convenzioni tra AATO nel caso di flussi interambito.

Acquisiti i pareri favorevoli di ARPAT e della Direzione regionale competente in materia di sanità;

REITERA

L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 1 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali", già reiterata con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 1 luglio 2020 come modificata con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 113 del 23 novembre 2020, per un periodo di 6 mesi dalla data di approvazione del presente atto, reiterabili ai sensi della normativa vigente;

DISPONE

1) che i rifiuti provenienti da strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in isolamento obbligatorio, vengano gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato 1 al presente atto;

2) che i gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno all'AATO sede dell'impianto finale il conferimento dei rifiuti entro il giorno precedente al conferimento stesso, previa concertazione dei viaggi tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti finali. Il gestore del servizio provvede a inviare all'AATO sede dell'impianto finale una rendicontazione settimanale dei viaggi e i quantitativi conferiti;

3) che le tre Autorità di ambito territoriali della Toscana dispongano, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti oggetto dell'ordinanza secondo quanto disposto nell'Allegato 1.

I dati personali inerenti alle misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 191 del d.lgs 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e ai Presidenti e ai Direttori Generali dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ad ARPAT;
- ai gestori del servizio rifiuti;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- ai Sindaci;
- alle Aziende USL della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
TOSCANA
Eugenio Giani

IL DIRETTORE
Edo Bernini

Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani prodotti in fase di emergenza sanitaria da Covid-19 presso strutture socio-sanitarie residenziali della Toscana.

Le presenti disposizioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020 e del documento approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020, si riferiscono alle modalità di conferimento, raccolta e destinazione finale dei rifiuti prodotti presso strutture socio-sanitarie residenziali ove sono presenti cittadini risultati positivi alla Covid-19 in isolamento obbligatorio.

Le stesse avranno validità per la sola vigenza dell'Ordinanza con cui vengono approvate.

Attivazione delle procedure oggetto delle presenti disposizioni

L'Azienda USL segnala la struttura socio-sanitaria residenziale con casi positivi alla Covid-19 in isolamento obbligatorio al Comune interessato.

Il Comune lo comunica al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti via mail o PEC indicando:

- Ragione Sociale/Denominazione sociale della struttura socio-sanitaria residenziale
- Indirizzo della struttura socio-sanitaria residenziale
- Numero di telefono del responsabile della struttura socio-sanitaria residenziale
- Indirizzo e-mail della struttura socio-sanitaria residenziale

Il gestore provvede a contattare la struttura socio-sanitaria residenziale al fine di attuare, in collaborazione con la struttura suddetta, le disposizioni contenute nei successivi punti del presente atto.

I dati dei soggetti segnalati nell'ambito della presente ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27..

Classificazione e modalità di conferimento dei rifiuti prodotti

Nelle strutture socio-sanitarie residenziali dove si effettuano attività che producono rifiuti ricadenti nell'ambito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", la gestione dei rifiuti classificati EER 18.01.03* di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, sarà svolta secondo le normali procedure e modalità previste dalle disposizioni citate mediante ditte specializzate.

In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, per quanto riguarda invece i rifiuti urbani prodotti nella struttura socio-sanitaria residenziale, si prevede l'interruzione della raccolta differenziata e la raccolta dei rifiuti secondo le seguenti modalità.

I rifiuti urbani prodotti dalla struttura socio-sanitaria residenziale, saranno raccolti e conferiti non differenziati, in idonei contenitori chiusi forniti dal gestore, dedicati e opportunamente dimensionati in base alle necessità della struttura (ad esempio scarrabili, cassonetti per raccolta automatica ecc).

I contenitori saranno collocati in aree idonee di pertinenza della struttura opportunamente individuate in accordo con il gestore.

Laddove non siano presenti idonee aree di pertinenza della struttura il gestore, in accordo con il comune, valuterà collocazioni alternative anche in relazione alla specifica tipologia di contenitore assicurando le eventuali misure di sicurezza necessarie.

Il gestore provvede alla consegna alla struttura delle necessarie indicazioni per il confezionamento e di eventuali KIT di confezionamento. Deve comunque essere sempre previsto l'adeguato confezionamento e il mantenimento dell'integrità dello stesso.

I rifiuti di cui sopra, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria dovranno essere gestiti dal gestore separatamente dagli altri rifiuti urbani secondo le modalità previste dal presente atto.

Ulteriori disposizioni per la raccolta e il trattamento

In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti urbani raccolti con le modalità di cui ai punti precedenti, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.

Il gestore provvede, almeno settimanalmente, ad eseguire la raccolta e comunque in base alle necessità valutate con la struttura socio-sanitaria residenziale.

Per i rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati, dovrà essere sempre privilegiato il trasporto e conferimento diretto a immediata termodistruzione senza alcun trattamento preliminare presso gli impianti di Montale (PT), San Zeno (AR), Poggibonsi (SI), Livorno.

I rifiuti oggetto del presente atto, al pari dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino persone risultate positive alla Covid-19 che effettuano nei comuni della Toscana isolamento obbligatorio come disciplinati dai provvedimenti contingibili e urgenti emanati dalla Regione Toscana, hanno priorità nella programmazione e gestione dei flussi di rifiuti presso gli impianti di cui sopra.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla termodistruzione dei rifiuti oggetto del presente atto, gli stessi potranno essere conferiti in discarica, senza alcun trattamento preliminare, in coerenza ed adempimento delle raccomandazioni dell'ISS contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, delle indicazioni contenute nel documento approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020 e delle eventuali specifiche disposizioni approvate dalla Regione Toscana con diverso e/o successivo atto.

Il ricorso allo smaltimento in discarica, nel pieno rispetto delle disposizioni sopra citate e previa motivata comunicazione da parte dell'AATO territorialmente competente alla Regione Toscana (Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti e Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti) e ARPAT, è da considerarsi opzione residuale da attuare esclusivamente in caso di effettiva impossibilità di procedere alla termodistruzione del rifiuto.

Fermo restando l'adempimento delle ulteriori misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria in coerenza con le indicazioni e raccomandazioni vigenti, il soggetto gestore provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati alla raccolta/trasporto dei rifiuti oggetto del presente atto.